

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MODELLO 730 - ASSISTENZA FISCALE PRESTATA a SOGGETTI PRIVI di SOSTITUTO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Si ricorda che l'art. 51-bis, D.L. 69/2013, conv. con modif. dalla L. 98/2013 (cd. decreto «del fare») dispone che dal 2014 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto al conguaglio, possano comunque adempiere agli obblighi dichiarativi, presentando la dichiarazione dei redditi e la scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille ai centri di assistenza fiscale ex art. 34, co. 4, D.Lgs. 241/1997 e agli altri soggetti che possono prestare assistenza fiscale.

L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 22.8.2013, n. 28 fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per i soggetti privi di un sostituto d'imposta di avvalersi, ai fini dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi, dell'assistenza fiscale prestata da Caf o professionisti abilitati, presentando il Modello 730 - Situazioni particolari per i redditi 2012.

Per il **2013**, le dichiarazioni possono essere presentate dal 2 al 30.9.2013 solo se risultano a credito.

Soggetti interessati

Possono presentare il Modello 730 - Situazioni particolari per i redditi 2012, i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (percepiti nel 2012) che non hanno potuto presentare il Modello 730 ordinario, mancando un sostituto d'imposta che potesse effettuare il conguaglio (ad esempio lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi senza trovarne un altro).

Tempistica

Con riferimento ai redditi 2012, dal 2 al 30.9.2013 il contribuente può presentare, un Caf o professionista abilitato; entro l'11.10.2013 il soggetto che presta assistenza fiscale deve consegnare al contribuente la dichiarazione elaborata; entro il 25.10.2013 il soggetto che presta assistenza fiscale deve trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate il Modello 730 - Situazioni particolari.

Effettuazione dei rimborsi

I rimborsi delle imposte sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale.

Per evitare l'erogazione di rimborsi non dovuti, il Caf o professionista abilitato chiede al contribuente se ha già utilizzato (in tutto o in parte) il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento di altre imposte (ad esempio Imu e Tares).

I contribuenti che vogliono ottenere l'accredito dei rimborsi sul c/c bancario o postale, non avendo ancora comunicato il codice Iban, possono farne richiesta compilando e presentando (direttamente tramite l'applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, o presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate) il modello disponibile sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione: Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi - Accredito rimborsi su conto corrente.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it